

SEGRETERIA GENERALE P.G. 64851/2025

CIRCOLARE N. 1

Milano, 4 febbraio 2025

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

Al Sig. Sindaco e p.c.

Al Sig. Vice Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Direttore Generale

Al City Operation Manager

Al Vice Direttore Generale

Ai Vice Segretari Generali

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36." - NOTA **ILLUSTRATIVA**

INDICE

| 1. | Premessa | 4 |
|-----|---|----|
| 2. | Equo Compenso | 2 |
| 3. | Tutele lavoristiche | |
| 4. | Digitalizzazione | 4 |
| 5. | Qualificazione Stazione Appaltanti | 5 |
| 6. | Revisione prezzi | 7 |
| 7. | Consorzi | 8 |
| 8. | Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese | 8 |
| 9. | Fase esecutiva del contratto di appalto | 9 |
| 10. | Partenariato Pubblico Privato | 10 |
| 11. | Collegi Consultivi Tecnici (CCT) | 12 |
| 12. | Ulteriori modifiche | 13 |

1. Premessa

In data 31 dicembre 2024, in Gazzetta Ufficiale n. 305, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 209, con cui sono state apportate modifiche e integrazioni significative al **Codice dei contratti pubblici** (**D. Lgs. n. 36/2023**).

Le correzioni al Codice hanno seguito tre linee direttrici:

- modifiche di coordinamento interno del Codice, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
- precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo;
- modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

Ciò premesso, si illustrano i principali ambiti sui cui si è incentrata la novella legislativa, così come individuati nella relazione illustrativa dello schema di correttivo. Si raccomanda in ogni caso la lettura complessiva del testo normativo integrato.

2. Equo Compenso

Il legislatore è intervenuto per dirimere i contrasti giurisprudenziali sorti in materia, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di equo compenso per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere h) e i) del D. Lgs. n. 209/2024 introduce il **comma 15-** *bis* all'art. 41 del Codice dei contratti, ai sensi del quale i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al c.d. "decreto parametri" così come recepito nell'Allegato I.13, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara(in relazione ai contratti relativi all'affidamento di contratti di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140 mila euro) comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Ciò stabilito, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei menzionati contratti applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti parametri:

- per il 65 % dell'importo a base di gara, il prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023;
- il restante 35 % dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 %.

Il decreto correttivo introduce, inoltre, all'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023:

- **il comma 15-***ter*, con cui si precisa che restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1, terzo periodo del Codice¹;
- il comma 15-quater, che stabilisce che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore ai 140.000 euro, affidati direttamente, con corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13, è ammissibile un'offerta al ribasso in misura non superiore al 20%.

3. Tutele lavoristiche

Il D. Lgs. n. 209/2024 interviene nel tema delle tutele lavoristiche. In particolare, tenuto conto della previsione del Codice dei contratti di individuare nel bando il contratto collettivo nazionale applicabile all'appalto, si sono voluti introdurre criteri più dettagliati per la verifica dell'equivalenza delle tutele **tra** i contratti collettivi nazionali. Ai sensi dell'attuale art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, relative agli affidamenti diretti, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01 (di nuova introduzione con il D. Lgs. n. 209/2024). L'obbligo è esteso, pertanto, anche agli affidamenti diretti.

Il comma 2 bis dell'art. 11 introduce l'obbligo di indicazione nei documenti iniziali di gara/affidamento del CCNL applicabile anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie per una quota pari o superiore al 30%.

Resta fermo che, in sede di verifica della dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante o l'ente concedente sono tenuti ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.

¹ D. Lgs. n. 36/2023 – Art. 54. Esclusione automatica delle offerte anomale

^{1.}Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Appare opportuno evidenziare come l'Allegato I.01 ponga il divieto di imporre nel bando di gara o nell'invito, a pena di esclusione, l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.

Per le prestazioni affidate in **subappalto**, il decreto correttivo ha precisato che il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, **ovvero un differente contratto collettivo**, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile di importo pari o superiore al 30% (**art. 119, comma 12, D. Lgs. n. 36/2023**).

In materia di applicazione delle clausole sociali, si segnala:

- la sostituzione del **comma 1 dell'art. 57, D. Lgs. n. 36/2023,** con la previsione, per gli affidamenti dei contratti di appalto e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, di specifiche clausole sociali volte a garantire sia le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, sia l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- l'introduzione del **comma 2-bis dell'art. 57, D. Lgs. n. 36/2023,** contenente il richiamo **all'Allegato II. 3** attinente ai meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.

4. Digitalizzazione

Il D. Lgs. n. 209/2024 fa fronte all'esigenza di semplificazione e di chiarimento di alcune regole volte a favorire il funzionamento del sistema di *e-Procuremen*t della Pubblica Amministrazione.

Vengono, quindi, introdotte nuove disposizioni finalizzate alla **semplificazione del settore e alla corretta utilizzazione del sistema di** *e-Procurement*.

In particolar modo, le modifiche mirano a:

• favorire, accelerare e semplificare l'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, precisando che alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'art. 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano detta Banca dati nazionale (artt. 23 e 24, D. Lgs. n. 36/2023).

Mediante una modifica del comma 7, dell'art. 23 del Codice, vengono autorizzate anche le stazioni appaltanti (oltre ad ANAC) a segnalare all'AgID le eventuali omissioni presenti in tema di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati.

Al riguardo, si segnala, l'introduzione **all'art. 99, del comma 3-bis**, per l'ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi che consente, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, di disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, acquisita l'autocertificazione dell'offerente attestante il possesso dei requisiti e l'assenza della cause di esclusione. Resta fermo l'obbligo di concludere le verifiche sul possesso dei requisiti;

- chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono
 alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale di ANAC (art. 26, D. Lgs. n.
 36/2023);
- in materia di accesso agli atti, prevedere che già in sede di presentazione delle offerte, venga trasmessa alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali (art. 35, comma 5-bis, D. Lgs. n. 36/2023);
- accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico (art. 222, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023);
- aggiornare la soglia relativa all'obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM art. 43, D. Lgs. n. 36/2023) da 1 a 2 milioni di euro; per i lavori su edifici storico-artistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 la soglia è individuata in quella comunitaria; inoltre, si procede a razionalizzare i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'opera.

5. Qualificazione Stazione Appaltanti

Come è noto, in sede di adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati assunti specifici impegni in materia di adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti (Milestone "M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni") e di introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti (Milestone "M1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni").

L'art. 62 del Codice dei contratti pubblici prevede che per effettuare le gare di importo superiore alla soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture e di 500 mila euro per i lavori, le stazioni appaltanti debbano essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4.

Per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, il decreto correttivo è intervenuto sugli **articoli 62 e 63, nonché sull'Allegato II.4 del Codice,** prevedendo:

- oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione, **anche gli incentivi** e i criteri premiali per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti (**art. 62, comma 3, D. Lgs. n. 63/2023**);
- che le stazioni appaltanti non qualificate possano procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, comma 6, D. Lgs. n. 36/2023) anche per le procedure di importo inferiore alle soglie sopra riportate (introduzione art. 62, comma 6-bis, D. Lgs. n. 36/2023);
- la qualificazione anche **per la sola fase di esecuzione**, oltre che per le fasi di progettazione e affidamento, con articolazione per fasce di importo (**art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023**) e relativi requisiti indicati separatamente nell'**allegato II.4** (modificato a sua volta dal D. Lgs. n. 209/2024);
- ai fini della progettazione nelle ipotesi di cui all'art. 193, comma 1, dell'affidamento e dell'esecuzione dei **contratti di concessione e di partenariato pubblico privato**, l'introduzione della soglia di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro oltre la quale sorge l'obbligo di qualificazione (prima previsto per "qualsiasi importo" art. 3, comma 5, Allegato II.4, D. Lgs. n. 36/2023);
- a partire dal 1° gennaio 2025, il monitoraggio da parte delle stazioni appaltanti qualificate dell'efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto (introduzione art. 11, comma 4-bis dell'Allegato II.4, D. Lgs. n. 36/2023);
- l'istituzione presso ANAC di un **Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate**, presieduto da un rappresentante di ANAC, con funzione, tra l'altro, di monitoraggio dell'attività di committenza, di individuazione degli ambiti settoriali ove si registra uno scostamento tra la domanda l'offerta di attività di committenza nonché di promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate (introduzione **art. 13-***bis*, **dell'Allegato II.4, D. Lgs n. 36/2023**).

6. Revisione prezzi

Per tale ambito, il D. Lgs. n. 209/2024 è intervenuto modificando **l'art. 60 del Codice dei contratti pubblici** rubricato "*Revisione prezzi*" e introducendo un nuovo **Allegato II.2-bis** "*Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi*".

Come evidenziato nella relazione che ha accompagnato il correttivo, le modifiche apportate introducono una **distinzione tra lavori e servizi/forniture** e chiariscono che:

- le clausole di revisione prezzi si riferiscono "alle prestazioni oggetto del contratto" (art. 60, comma, 1, D. Lgs. n. 36/2023);
- le clausole in esame si attivano in caso di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% ovvero di una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% e operano, nel primo caso, nella misura del 90% eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire, ovvero, nella seconda ipotesi, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 % applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60, comma, 2, D. Lgs. n. 36/2023);
- per i soli appalti di servizi e forniture resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui sopra, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti (introduzione art. 60, comma 2-bis, D. Lgs. n. 36/2023);
- l'obbligo di prevedere clausole di revisioni prezzi riguarda anche i contratti di subappalto o subcontratto (introduzione art. 119, comma 2-bis, D. Lgs. n. 36/2023).

Ulteriori modifiche apportate all'art. 60 del Codice dei contratti riguardano il sistema degli indici:

- viene eliminato il riferimento agli indici ISTAT, inserendo per i contratti di lavori un esplicito riferimento gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater e prevedendo per i contratti di servizi e forniture l'utilizzo di indici sintetici, anche disaggregati;
- viene previsto un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, per l'adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'Allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici;
- con riferimento alla pubblicazione degli indici e della metodologia di calcolo, si dispone che gli
 indici di prezzo siano pubblicati unitamente alle modalità di calcolo sul portale istituzionale
 dell'ISTAT;

• per gli appalti di servizi e forniture che in ragione dei settori di riferimento dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di far riferimenti ai medesimi indici.

Al fine di fornire alle stazioni appaltanti linee operative nell'applicazione delle clausole revisionali di cui all'art. 60 del Codice, il **nuovo Allegato II.2-***bis* contiene ulteriori disposizioni attuative.

7. Consorzi

Un altro intervento riguarda i "Consorzi non necessari" disciplinati dall'art. 67 del Codice dei Contratti.

In particolare, per i consorzi stabili si è specificato che:

- per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (art. 67, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 36/2023);
- per gli appalti di lavori eseguiti esclusivamente con la propria struttura senza designare imprese
 esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti
 dalle imprese consorziate (art. 67, comma 1, lett. b), D. Lgs n. 36/2023);
- per gli appalti di lavoro eseguiti tramite consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovate da quest'ultime in proprio ovvero mediante avvalimento (art. 67, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 36/2023).

Inoltre, viene chiarito che l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre sussiste sia per i consorzi stabili che per i consorzi fra società cooperative e fra imprese artigiane (art. 67, comma 4, D. Lgs n. 36/2023).

Infine, a seguito di modifica viene, altresì, specificato che **possono essere oggetto di avvalimento** solo i requisiti maturati dal consorzio in proprio e che è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 67, comma 7, D. Lgs n. 36/2023).

8. Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Fra gli interventi volti a favorire le micro, piccole e medie imprese si segnala quanto segue:

• **subappalto**: è stato modificato il comma 2 dell'art. 119 con la previsione che i contratti di subappalto debbano essere stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella

propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023);

• **contratti riservati**: per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione ovvero l'esecuzione a piccole e medie imprese, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento (introduzione **art. 61, comma 2-bis, D. Lgs. n. 36/2023**).

9. Fase esecutiva del contratto di appalto

Al fine di incentivare il rispetto dei termini di esecuzione dei contratti, il D. Lgs. n. 209/2024 introduce le seguenti misure:

• in materia di **penali e premi di accelerazione** (art. 126, D. Lgs n. 36/2023), viene previsto un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (la misura minima passa dallo 0,3 per mille allo 0,5 per mille, mentre la misura massima passa dall'1 per mille all'1,5 per mille).

La previsione nel bando o nell'avviso di indizione della gara di un **premio di accelerazione** diviene **obbligatoria per gli appalti di lavori**, mentre diviene facoltativa in caso di servizi e forniture, ove sia compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda le **modalità di determinazione del premio**, il nuovo dettato normativo prevede che l'ammontare sia commisurato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "*imprevisti*", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e **secondo** scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive.

Il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme e siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati;

modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120, D. Lgs. n. 36/2023): mediante la
modifica del comma 1, lett. c), viene indicato cosa si debba intendere per "circostanze
imprevedibili".

Si precisa, altresì, al comma 7 che non sono da considerarsi sostanziali, tra l'altro, le modifiche che realizzano soluzioni equivalenti o migliorative, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che

possono determinare, senza incremento dei costi significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione. Lo stesso dicasi per gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Il nuovo comma 15-bis, dispone, inoltre, che gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o il suo futuro utilizzo, saranno oggetto di verifica in contraddittorio tra le stazioni appaltanti, il progettista e l'appaltatore, al fine di individuare tempestivamente soluzioni coerenti con il principio del risultato.

• accordo di collaborazione (art. 82-bis, D. Lgs. n. 36/2023): viene introdotta la nuova figura dell'accordo di collaborazione, inteso come accordo plurilaterale tra la stazione appaltante e le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione al fine di disciplinare le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, per il perseguimento del principio del risultato, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi coinvolti.

Il suddetto accordo non sostituisce il contratto principale né gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Lo schema di accordo di collaborazione, inserito nei documenti di gara, viene redatto in coerenza con il nuovo **Allegato II.6-bis** e, all'esito dell'aggiudicazione, viene sottoposto alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in maniera significativa, individuate ai sensi dell'art. 2 del menzionato allegato.

La *ratio* dell'istituto è la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione del contratto nell'ottica della riduzione del contenzioso e della promozione di comportamenti virtuosi anche nella risoluzione di problemi sorti in fase di esecuzione.

10. Partenariato Pubblico Privato

In materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP), il D. Lgs. n. 209/2024 ha modificato **l'art. 175 del** Codice dei contratti.

In particolare, in relazione all'*iter* che deve essere svolto qualora i progetti siano di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato e per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, il nuovo testo normativo prevede che se l'ammontare dei lavori o dei servizi è di importo pari o superiore a 50 milioni di euro il parere, non vincolante, venga chiesto al Nucleo di consulenza per l'attuazione

delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle operazioni di PPP, l'attuale testo dell'art. 175 dispone che gli enti concedenti debbano provvedere alla trasmissione (mediante il portale istituito presso la Ragioneria generale dello Stato) delle informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia.

Si prevede, inoltre, mediante introduzione del **comma 9-***bis*, che il DIPE, di concerto con ANAC e la Ragioneria generale dello Stato, approvi contratti-tipo in materia di Partenariato Pubblico Privato.

Infine, si evidenzia come, al fine di evitare dubbi interpretativi e chiarire meglio i rapporti tra concessione e finanza di progetto, il Decreto correttivo sia intervenuto a modificare l'articolo 174 del D. Lgs. n. 36/2023, precisando che il Partenariato Pubblico Privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione **anche nelle forme della finanza di progetto** (disciplinata dagli articoli 193-195 del Codice dei contratti).

L'art. **193, D. Lgs. n. 36/2023 è stato sostituito integralmente, lo stesso prevede,** che l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto possa avvenire:

- su iniziativa privata per proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi anche non inclusi nella programmazione del Partenariato Pubblico Privato di cui all'articolo 175, comma 1. In tal caso si applica la disciplina di cui ai commi 2-15, art. 193, Codice dei contratti;
- su iniziativa dell'ente concedente per proposte <u>incluse nella programmazione</u> del Partenariato Pubblico Privato di cui all'articolo 175, comma 1. In tal caso si applica la disciplina di cui ai commi 16-17, art. 193, Codice dei contratti.

Si è ritenuto opportuno disciplinare espressamente anche i casi in cui l'operatore economico presenti all'ente concedente una **preliminare manifestazione di interesse**, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Al riguardo, il comma 2 dell'art. 193, dispone che l'ente concedente comunichi all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta. In tale ipotesi i dati e le informazioni richiesti vengono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

Tra le ulteriori novità introdotte in tema di finanza di progetto, si evidenzia quanto segue:

- il **progetto di fattibilità** contenuto nella proposta deve essere conforme al nuovo **articolo** 6-bis **dell'Allegato I.7 (art. 193, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023)**, i cui elementi essenziali rappresentano notevoli semplificazioni rispetto al PFTE previsto dall'art. 6 del medesimo Allegato I.7;
- è prevista una procedura di preventiva selezione delle proposte corrispondenti ai fabbisogni dell'ente entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (art. 193, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023) cui segue la valutazione in forma comparativa delle proposte individuate, da concludersi entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie (art. 193, comma 6, D. Lgs. n. 36/2023);
- si prevede il **diritto di prelazione**, a favore dell'operatore economico selezionato da esercitarsi conclusa la procedura di gara prevista dal comma 8 dell'art. 193, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

11. Collegi Consultivi Tecnici (CCT)

Il D. Lgs n. 209/2024 ha circoscritto l'ambito di applicazione di tale istituto, rendendo obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (art. 215, D. Lgs. n. 36/2023), solo per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o Partenariato Pubblico Privato, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L'istituzione del CCT per i contratti di servizi e forniture non costituiti viene rimessa all'esclusiva volontà delle parti.

Il Decreto correttivo novella, inoltre, **l'art. 216 del Codice dei contratti**, rubricandolo "*Pareri e determinazioni obbligatorie*" e precisando l'ambito oggettivo delle attività del CCT. In particolare:

- nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o
 controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo superiore alle
 soglie comunitarie è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di
 una determinazione del collegio;
- è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve se le parti convengono che le determinazioni del collegio assumano natura di lodo contrattuale.

Il nuovo testo dell'art. 217, ora rubricato "*Determinazioni facoltative*", nel confermare la possibilità che la pronuncia del Collegio assuma natura di lodo contrattuale, esclude detta ipotesi nel caso di richiesta di parere sulla risoluzione contrattuale, oltre che nei casi già previsti (ossia qualora il parere sia richiesto sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori).

Ai sensi dell'art. 219 del Codice dei contratti, il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non è obbligatorio, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. Al riguardo, il Decreto correttivo chiarisce che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve in merito al collaudo medesimo; in tal caso il collegio viene sciolto con l'adozione della relativa pronuncia (art. 219, comma 1-bis, D. Lgs. n. 36/2023).

Infine, si evidenzia l'introduzione di un **nuovo Allegato V.2**, avente ad oggetto le **modalità di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico**, con cui si chiarisce che, in ogni caso, la parte fissa del compenso non può superare determinati limiti indicati dall'art. 1, comma 4 del medesimo Allegato, in relazione al numero dei componenti del Collegio. I componenti del Collegio hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.

L'Allegato V.2 prevede da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di apposite linee guida per la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per il compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more del menzionato provvedimento ministeriale, si applicano, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022².

Anche per la nuova disciplina del CCT, il D. Lgs. n. 209/2024 prevede un regime transitorio: il nuovo art. 225-bis dispone, infatti, che gli articoli 215-219 e l'Allegato V.2, in assenza di un'espressa volontà contraria delle parti, si applichino anche ai Collegi Tecnici Consultivi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, ad eccezione di quelli **già costituiti** e relativi ai contratti di servizi e forniture.

12. Ulteriori modifiche

Da ultimo, esaminati i dieci ambiti sostanziali su cui è intervenuto il D. Lgs. n. 209/2024, si segnalano le seguenti ulteriori correzioni apportate dallo stesso:

 la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 (art. 15, D. Lgs. n 36/2023);

13

² Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

negli appalti di lavori, la previsione di un termine massimo di tre mesi, decorrente

dall'approvazione del progetto e prorogabile di un mese per circostanze eccezionali, per la

pubblicazione del bando di gara (art. 17 e Allegato I.3, D. Lgs. n. 36/2023);

la precisazione, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, che lo "scambio di

corrispondenza" è facoltativo;

lo *stand-still* passa da 35 a 32 giorni (**art. 18, D. Lgs. n. 36/2023**);

l'estensione degli incentivi tecnici ai dirigenti (art. 45, D. Lgs. n. 36/2023);

in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, la previsione nei contratti di

progettazione di prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per

rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva e

tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione (art.

41, comma 8-bis, D. Lgs. n. 36/2023);

in materia di deroga al principio di rotazione, la precisazione che il contraente uscente possa

essere reinvitato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza

di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della

qualità della prestazione resa (art. 49, D. Lgs. n. 36/2023);

in materia di subappalto l'attuale art. 119 del Codice dei contratti, nel confermare che i

subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni

oggetto di appalto eseguite, specifica che detti certificati possono essere utilizzati per ottenere

o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori (art. 119,

comma 20, D. Lgs. n. 36/2023).

§§§

Si invitano i Dirigenti a dare ampia diffusione alla presente circolare e ad assumere tutte le iniziative

di propria competenza ritenute opportune.

Il Vice Segretario Generale Vicario

Dott. Andrea Zuccotti

14